



TRIBUNALE DI SIRACUSA
II^ SEZIONE CIVILE

Ufficio esecuzioni immobiliari

Proc. esecutiva immobiliare n. 298/10 R.G.Es.;

**ORDINANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI VENDITA
CON DELEGA A PROFESSIONISTA**

Il giudice dell'esecuzione, letti gli atti e sciogliendo la superiore riserva:

- sentite le parti previa loro convocazione;
- ritenuto che l'istanza di riduzione del pignoramento avanzata dal debitore esecutato non può trovare accoglimento, in quanto, sia l'ammontare complessivo dei crediti insinuati, tenuto conto dell'intervento in data 27/2/2012 della Unipol Assicurazioni s.p.a. (per oltre euro 55.000,00, a cui vanno aggiunti gli interessi già maturati e quelli che matureranno e le spese e compensi di procedura; e ciò anche a volere escludere da siffatto computo l'agente della riscossione, che però non ha rinunciato agli atti), sia la composizione del compendio pignorato, di cui fanno parte molteplici beni di scarso valore, costituiscono circostanze che di per sé escludono la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 496 c.p.c., soprattutto secondo le modalità indicate dal debitore (la cui istanza comprende il secondo bene di maggior valore), atteso che una selezione del vincolo comporterebbe un elevato rischio di incapienza;
- ritenuto che l'istituto cui far riferimento per la tutela delle reciproche posizioni (del debitore e dei creditori) è quello di cui all'art. 504 c.p.c.;
- ritenuto che può procedersi alla fissazione della vendita del compendio pignorato;
- ritenuto che appare opportuno affidare le relative operazioni ad un professionista, in ragione della congestione del ruolo;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art. 496 c.p.c..

ORDINA

procedersi alla vendita del compendio pignorato e visto l'art. 591 bis c.p.c., delega l'avv. **Francesca Fontana di Siracusa**, già custode, al compimento delle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., secondo le modalità come appresso specificate:

- il termine finale per l'espletamento delle attività delegate è qui fissato alla data del 30/12/2012; pertanto, il professionista delegato inizia le operazioni relative alla delega immediatamente;
- prima di ogni altra cosa, il professionista delegato, entro trenta giorni, relaziona a questo Giudice dopo aver nuovamente controllato la proprietà dei beni pignorati – almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento – alla stregua delle risultanze della relazione dell'esperto o, in mancanza, sulla base della documentazione in atti, e provvede, qualora i beni risultino di proprietà solo o anche in parte di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o comunque diversa o per un diritto reale non coincidente con quello oggetto del pignoramento, ad informarne IL G.E.;
- il professionista delegato, alla scadenza del ventennio dalla trascrizione del pignoramento laddove il compendio pignorato risulti ancora invenduto, prima di procedere alle operazioni di vendita verifica se sia stata compiuta la rinnovazione della trascrizione ai sensi dell'art. 2668 ter c.c. e, in caso positivo, verifica se successivamente alla trascrizione del pignoramento vi siano stati atti di disposizione idonei ad incidere sulle modalità della detta rinnovazione della trascrizione, ai sensi del combinato disposto del detto art., 2668 ter c.p.c. con l'art. 2668 bis c.p.c.;
- il professionista delegato relaziona a questo Giudice dello stato dell'attuazione della presente delega periodicamente e comunque almeno ogni quattro mesi, con l'avvertimento che